

COMUNE DI FIVIZZANO
Provincia di Massa Carrara

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA.

Approvato con Delibera Consiliare n. 45 del 28/12/2012

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 – DEFINIZIONE.....	2
ART. 3 – SOGGETTI AUTORIZZATI.....	2
ART. 4 – TIPOLOGIA DI SPESA AMMISSIBILI.....	2
ART. 5 – CASI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE SPESE.....	3
ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE.....	3
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI.....	4

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1 Il Presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito da parte dell'Amministrazione Comunale di Fivizzano sostenere spese di rappresentanza, i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.
- 2 Disciplina inoltre le tipologie di spese che non possono essere considerate di rappresentanza.

ART. 2 - DEFINIZIONE

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione Comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Rientrano tra le spese di rappresentanza tutte quelle relative ad attività di ospitalità, implicanti oneri finanziari, effettuate, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasioni ufficiali tra organi rappresentativi dell'Amministrazione e organi e soggetti estranei, anche essi dotati di rappresentatività. Esse devono essere necessariamente finalizzate al compimento di fini istituzionali dell'Ente.

ART. 3 – SOGGETTI AUTORIZZATI

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza in nome e per conto dell'Ente, gli organi istituzionalmente rappresentativi del Comune e individuati nelle persone del Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, nei confronti di soggetti esterni che pure siano particolarmente qualificati perché dotati di consimile rappresentatività

ART. 4 – TIPOLOGIA DI SPESA AMMISSIBILI

1. In base alla definizione dell'art. 2 sono spese di rappresentanza ammissibili quelle relative alle seguenti iniziative:
 - a. ospitalità e spese di trasporto in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva. In tal caso la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto dovrà avere riguardo al prestigio ed al numero dei soggetti interessati: sono sempre escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti;
 - b. omaggi floreali ed altri doni – ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);
 - c. colazioni e/o cene, inviti a spettacoli in favore dei soggetti di cui alla lettera a). In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;
 - d. spese per l'organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'Ente e con i suoi specifici interessi: allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc.), addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampa di manifesti e volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, rinfreschi, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative, pubblicazioni, piccoli doni;
 - e. oneri connessi agli interventi di gemellaggio;

- f. fornitura di carta intestata e biglietti da visita per il Sindaco, Presidente del Consiglio previa richiesta, invio di biglietti augurali in occasione di nomine o festività;
- g. atti di onoranza (invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologio) in occasione del decesso di personalità, di amministratori in carica o ex amministratori, loro parenti o affini, dipendenti in servizio o ex dipendenti, loro parenti o affini;
- h. doni – ricordo da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, a coloro che acquistano la cittadinanza, ai cittadini che diventano maggiorenni, alle persone ultra centenarie e ai dipendenti che cessano dal servizio;
- i. forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali terghe, medaglie, libri, coppe) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'esterno compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune di Fivizzano;
- j. targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio comunale.

Si da' atto che essendo il Comune di Fivizzano stato oggetto di stragi nazifasciste nelle località di San Terenzo Monti, Vinca, Mommio, Tenerano, Gragnola, nonché teatro di lotte partigiane durante il secondo conflitto mondiale che sono costate la perdita di un notevole numero di cittadini e per il quale il Comune è stato insignito di Medaglia d'Argento al valor Militare, le commemorazioni di tali ricorrenze sono considerate attività istituzionali dell'Ente, gli eventi e le manifestazioni di volta in volta organizzati per "NON DIMENTICARE" troveranno la loro copertura in apposito capitolo di Bilancio a ciò destinato e non rientrano nelle spese di rappresentanza.

ART. 5 – CASI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Non sono considerate spese di rappresentanza:

- a. le spese che si risolvono in mere liberalità o benefici a favore di terzi;
- b. le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- c. colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi rappresentanti dell'Ente presso Enti aziende o Istituzioni;
- d. omaggi ad Amministratori o dipendenti;
- e. ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- f. spese in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti sostanziali indicati al precedente articolo 2.

ART. 6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Gli stanziamenti per spese di rappresentanza vengono annualmente determinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnati nel PEG, al dirigente ivi individuato.
2. Presupposto indefettibile perche' la spesa possa essere ammessa, è la sussistenza di una adeguata esternazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerla nella determina di impegno di spesa, nonche' una puntuale dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e circostanze che le hanno originate.
3. Le spese di rappresentanza sono pertanto, liquidate dal Responsabile del Servizio competente e pagate dal Servizio Ragioneria, ovvero mediante anticipo dalla cassa economale nel rispetto del vigente Regolamento sul servizio economato, previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione.
4. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'esecutivita' della Deliberazione di approvazione.